



COMUNE DI CALCINATE

Provincia di Bergamo

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8
del 15-05-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2025 - DELIBERA 133/2025/R/rif DEL 01.04.2025 ARERA IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 57-BIS DEL DECRETO-LEGGE 124/19 E DEL D.P.C.M. 21 GENNAIO 2025 N. 24

L'anno duemilaventicinque addì quindici del mese di maggio, alle ore 18:10, presso questa sede comunale, il Commissario Straordinario, DOTT. MARINO DOMENICO nominato con D.P.R in data 24-02-2025, ha adottato, con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA GRAVALLESE IMMACOLATA, la deliberazione indicata in oggetto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che:

- a) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2022 dichiarata immediatamente eseguibile è stato approvato il Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani 2022-2025;
- b) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 18/04/2024 dichiarata immediatamente eseguibile è stato approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del Piano Finanziario 2022- 2025;
- c) Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 4 del 27/02/2025 con la quale si approvavano le tariffe TARI 2025;

VISTA la disposizione inserita in sede di conversione del decreto PA (D.L. 14 marzo 2025, n. 25), che differisce al 30 giugno 2025 il termine per l'approvazione delle tariffe e regolamenti Tari:

all'art. 10-bis del testo di conversione del D.L. Pubblica Amministrazione si legge: "Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale";

CONSIDERATO che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2025 del Comune di Calcinate, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate "Linee Guida", è pari a € 20,03 cent/kg;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: "dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente";

DATO ATTO che l'importo complessivo del gettito 2025 che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è determinato come segue:

| | |
|---|----------------|
| Totale costi del piano economico-finanziario | € 492.905,00 - |
| Detrazione parte variabile di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 | € 12.709,00 - |
| Detrazione parte fissa Contributo MIUR istituzioni scolastiche | € 3.285,00 |
| | = |
| Totale gettito Tari | € 476.911,00 |

PRESO ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario, tra utenze domestiche e non domestiche, come segue:

- 68 % a carico delle utenze domestiche;
- 32 % a carico delle utenze non domestiche;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti con D.P.R. 158/1999 e che i predetti coefficienti sono stati fissati sulla base della relazione fornita dal soggetto gestore del servizio;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate negli allegati "A" e "B" della presente deliberazione, i quali costituiscono parte integrante della presente deliberazione unitamente all'allegato "C – svuotamenti minimi";

RICORDATO che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento;

PRESO ATTO che:

- la Delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

- la Delibera Arera n. 133/2025/R/rif del 01.04.2025, ha dato "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24":

a decorrere dal 1° gennaio 2025 la componente perequativa unitaria che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) *UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, pari a € 6,00 per utenza per anno;

DATO ATTO che le componenti perequative sono destinate a finanziare in attuazione dell'art. 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24, il bonus sociale rifiuti per gli utenti domestici con ISEE fino a 9.530,00 euro (20.000,00 euro per famiglie con almeno 4 figli) consistente in una riduzione del 25% della Tari limitatamente ad una sola utenza (se quindi il nucleo familiare ha più abitazioni potrà avere diritto al bonus per una sola di esse);

PER EFFETTO di tale delibera occorre, fermo restando il Piano economico finanziario per la gestione del servizio, prevedere in tariffa le componenti perequative *UR1,a*, *UR2,a*, e *UR3,a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno, ad € 1,50 ad utenza per anno e ad € 6,00 ad utenza per anno;

DATO ATTO che per effetto dell'introduzione di tale componente, non è possibile rispettare le scadenze precedentemente deliberate per la disciplina della Tari e pertanto è necessario, avvalendosi della possibilità di deroga prevista per l'anno 2025 al comma 26.2 del TQRIF (frequenza di riscossione), stabilire diverse scadenze per la riscossione così proposte:

- prima rata: 30 settembre 2025
- seconda rata: 1 dicembre 2025

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2025;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del settore Gestione Economica;

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI RIAPPROVARE** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui agli allegati "A" e "B" della presente deliberazione, unitamente all'allegato "C – svuotamenti minimi" i quali per costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione al fine del recepimento componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI;
3. **DI DARE ATTO** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
4. **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI contemplano anche:
 - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Bergamo, nella misura del 5%;
 - le componenti perequative *UR1,a*, *UR2,a*, e *UR3,a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno, ad € 1,50 ad utenza per anno e ad € 6,00 ad utenza per anno;
5. **DI APPROVARE** le tariffe svuotamenti contenitori da 40 lt, 120 lt e 1100 lt, determinate in modo tale da garantire la copertura del costo smaltimento e raccolta della frazione secca dei rifiuti solidi urbani, come da allegati quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. **DI DARE ATTO** che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
7. **DI RICONOSCERE**, in attuazione dell'art. 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24, il bonus sociale rifiuti destinato unicamente agli utenti domestici con ISEE fino a 9.530,00 euro (20.000,00 euro per famiglie con almeno 4 figli) consistente in una

riduzione del 25% della Tari limitatamente ad una sola utenza (se quindi il nucleo familiare ha più abitazioni potrà avere diritto al bonus per una sola di esse);

8. **DI DARE ATTO** che il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti fruibile dalle utenze domestiche è reso gratuitamente dal Comune di Calcinate alle condizioni fornite con apposita informativa consultabile sul sito del Comune;
9. **DI APPROVARE** la Tari puntualissima per categorie con minimo a 0 la riduzione per la componente variabile della tariffa relativa alla gestione e allo smaltimento del rifiuto secco residuo nella percentuale del 33,92%;
10. **DI APPROVARE** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:
 - prima rata: 30 settembre 2025
 - seconda rata: 1 dicembre 2025con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2025;
11. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(DOTT. DOMENICO MARINO)

IL SEGRETARIO GENERALE
(DOTT.SSA IMMACOLATA GRAVALLESE)

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

| Tariffa utenza domestica | | mq | KA appl Coef di adattamento per superficie <i>(per attribuzione parte fissa)</i> | Num utenze <i>Esclusi immobili accessori</i> | KB appl Coef proporzionale di produttività <i>(per attribuzione parte variabile)</i> | <i>Tariffa fissa</i> | <i>Tariffa variabile</i> |
|--------------------------|--|-----------|---|---|---|--------------------------|------------------------------|
| 1.1 | Un componente | 56.789,00 | 0,80 | 493,00 | 0,80 | 0,294091 | 35,252982 |
| 1.2 | Due componenti | 86.910,00 | 0,94 | 642,00 | 1,60 | 0,345557 | 70,505964 |
| 1.3 | Tre componenti | 69.256,00 | 1,05 | 493,00 | 2,00 | 0,385995 | 88,132456 |
| 1.4 | Quattro componenti | 63.895,79 | 1,14 | 445,00 | 2,20 | 0,419080 | 96,945701 |
| 1.5 | Cinque componenti | 18.270,00 | 1,23 | 140,00 | 2,90 | 0,452165 | 127,792061 |
| 1.6 | Sei o più componenti | 10.317,00 | 1,30 | 80,00 | 3,40 | 0,477899 | 149,825175 |
| 1.2 | Due componenti-Compostaggio | 434,00 | 0,94 | 3,00 | 1,60 | 0,345557 | 63,455368 |
| 1.3 | Tre componenti-Compostaggio | 494,00 | 1,05 | 2,00 | 2,00 | 0,385995 | 79,319210 |
| 1.4 | Quattro componenti- Compostaggio | 160,00 | 1,14 | 1,00 | 2,20 | 0,419080 | 87,251131 |
| 1.2 | Due componenti-Esenzione decreto 116/20 | 765,00 | 0,94 | 3,00 | 1,60 | 0,345557 | 0,000000 |
| 1.2 | Due componenti-Riduzione agricoltore | 110,00 | 0,94 | 1,00 | 1,60 | 0,345557 | 63,455368 |
| 1.3 | Tre componenti-Riduzione agricoltore | 201,00 | 1,05 | 1,00 | 2,00 | 0,385995 | 79,319210 |
| 1.1 | Un componente-Riduzione per uso stagionale | 284,00 | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 0,220568 | 26,439736 |
| 1.2 | Due componenti-Riduzione per uso stagionale | 2.163,00 | 0,94 | 19,00 | 1,60 | 0,259168 | 52,879473 |
| 1.4 | Quattro componenti-Riduzione per uso stagionale | 143,00 | 1,14 | 1,00 | 2,20 | 0,314310 | 72,709276 |

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

| Tariffa utenza non domestica | | mq | KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa) | KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile) | <i>Tariffa fissa</i> | <i>Tariffa variabile</i> |
|------------------------------|---|------------|--|---|--------------------------|------------------------------|
| 2.1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,00 | 0,40 | 3,88 | 0,110084 | 0,391805 |
| 2.3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 42.721,00 | 0,60 | 4,90 | 0,165126 | 0,494805 |
| 2.4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 2.195,00 | 0,76 | 6,25 | 0,209159 | 0,631129 |
| 2.6 | Esposizioni, autosaloni | 6.844,00 | 0,51 | 4,22 | 0,140357 | 0,426138 |
| 2.8 | Alberghi senza ristorante | 4.669,00 | 1,08 | 8,88 | 0,297227 | 0,896709 |
| 2.10 | Ospedali | 0,00 | 1,29 | 10,55 | 0,355021 | 1,065346 |
| 2.11 | Uffici, agenzie | 9.493,00 | 1,30 | 10,62 | 0,357773 | 1,072415 |
| 2.12 | Banche ed istituti di credito, studi professionali | 3.803,00 | 0,61 | 5,03 | 0,167878 | 0,507933 |
| 2.13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 5.506,00 | 1,41 | 11,55 | 0,388046 | 1,166327 |
| 2.14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 435,00 | 1,80 | 14,78 | 0,495378 | 1,492495 |
| 2.15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 1.088,00 | 0,83 | 6,81 | 0,228424 | 0,687678 |
| 2.17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 1.634,00 | 1,48 | 12,12 | 0,407311 | 1,223886 |
| 2.18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 3.144,33 | 0,82 | 6,76 | 0,225672 | 0,682629 |
| 2.19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 1.704,00 | 1,09 | 8,95 | 0,299979 | 0,903777 |
| 2.20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 30.220,00 | 0,65 | 5,33 | 0,178886 | 0,538227 |
| 2.21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 11.947,00 | 0,82 | 6,71 | 0,225672 | 0,677580 |
| 2.22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 1.198,00 | 5,57 | 45,67 | 1,532922 | 4,611790 |
| 2.23 | Mense, birrerie, amburgherie | 220,00 | 4,85 | 39,78 | 1,334770 | 4,017014 |
| 2.24 | Bar, caffè, pasticceria | 1.602,00 | 3,96 | 32,44 | 1,089833 | 3,275815 |
| 2.25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 1.038,00 | 2,02 | 16,55 | 0,555925 | 1,671231 |
| 2.26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 58,00 | 1,54 | 12,60 | 0,423824 | 1,272357 |
| 2.27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 336,00 | 7,17 | 58,76 | 1,973259 | 5,933628 |
| 2.3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta Art. 25 – riduzione avviamento al riciclo | 9.606,00 | 0,60 | 4,90 | 0,165126 | 0,346363 |
| 2.11 | Uffici, agenzie Art. 25 – riduzione avviamento al riciclo | 258,00 | 1,30 | 10,62 | 0,357773 | 0,750690 |
| 2.18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista Art. 25 – riduzione avviamento al riciclo | 239,00 | 0,82 | 6,76 | 0,225672 | 0,477840 |
| 2.20 | Attività industriali con capannoni di produzione Art. 25 – riduzione avviamento al riciclo | 15.456,00 | 0,65 | 5,33 | 0,178886 | 0,272345 |
| 2.25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari Art. 25 – riduzione avviamento al riciclo | 1.182,00 | 2,02 | 16,55 | 0,555925 | 1,169861 |
| 2.3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta Esenzione decreto 116/20 | 138.935,00 | 0,60 | 4,90 | 0,165126 | 0,000000 |
| 2.11 | Uffici, agenzie Esenzione decreto 116/20 | 10.464,00 | 1,30 | 10,62 | 0,357773 | 0,000000 |
| 2.20 | Attività industriali con capannoni di produzione Esenzione decreto 116/20 | 21.312,00 | 0,65 | 5,33 | 0,178886 | 0,000000 |
| 2.1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto Esenzione totale | 699,00 | 0,40 | 3,88 | 0,000000 | 0,000000 |
| 2.3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta Esenzione totale | 1.592,00 | 0,60 | 4,90 | 0,000000 | 0,000000 |
| 2.4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi Esenzione totale | 719,00 | 0,76 | 6,25 | 0,000000 | 0,000000 |
| 2.11 | Uffici, agenzie Esenzione totale | 1.310,00 | 1,30 | 10,62 | 0,000000 | 0,000000 |
| 2.3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta Locali non soggetti a tassazione | 1.604,00 | 0,60 | 4,90 | 0,000000 | 0,000000 |
| 2.18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista Locali non soggetti a tassazione | 195,00 | 0,82 | 6,76 | 0,000000 | 0,000000 |

| | | | | | | |
|------|--|-----------|------|-------|----------|----------|
| 2.20 | Attività industriali con capannoni di produzione Locali non soggetti a tassazione | 39.533,00 | 0,65 | 5,33 | 0,000000 | 0,000000 |
| 2.1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto – riduzione | 8.953,00 | 0,40 | 3,88 | 0,110084 | 0,195902 |
| 2.3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta Riduzione agricoltore | 70,00 | 0,60 | 4,90 | 0,165126 | 0,445325 |
| 2.10 | Ospedali Riduzione tari puntualissima | 4.910,00 | 1,29 | 10,55 | 0,355021 | 0,719962 |
| 2.21 | Attività artigianali di produzione beni specifici Riduzione tipografia stamperia vetreria | 412,00 | 0,82 | 6,71 | 0,225672 | 0,677580 |

| Tabella costi | |
|----------------|----------|
| Costo al litro | € 0,0301 |

| Tabella svuotamenti minimi utenze domestiche compresi nella tariffa | | | |
|---|-------------------------------------|--------|--------------------|
| Utenza Domestica | | Litri | Numero svuotamenti |
| 1 .1 | USO DOMESTICO-UN COMPONENTE | 200,00 | 5 |
| 1 .2 | USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI | 280,00 | 7 |
| 1 .3 | USO DOMESTICO- TRE COMPONENTI | 360,00 | 9 |
| 1 .4 | USO DOMESTICO- QUATTRO COMPONENTI | 360,00 | 9 |
| 1 .5 | USO DOMESTICO- CINQUE COMPONENTI | 360,00 | 9 |
| 1 .6 | USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI | 480,00 | 12 |

| Tabella svuotamenti minimi utenze non domestiche | | |
|--|----------|-----------------------------------|
| Tariffa utenza non domestica | | Svuotamenti minimi garantiti l/mq |
| 2 .10 | OSPEDALI | 0,00 |